

ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE QUALIFICABILE COME ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL FARMACISTA:

- addetto alla tariffazione e controllo delle ricette;
- attività brevettuale;
- attività di farmacovigilanza presso Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S., e industrie farmaceutiche;
- attività regolatoria, la quale si sostanzia nello svolgimento di tutti gli incarichi tecnico scientifici attinenti la registrazione di farmaci e medicinali omeopatici, nell'ambito di aziende produttrici di farmaci;
- borsista ovvero assegnista di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF;
- borsista ovvero assegnista di ricerca presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette;
- borsista presso Aziende USL e istituti di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf;
- clinical monitor;
- collaboratore di erboristeria per la vendita al pubblico di piante officinali;
- collaboratore di farmacia comunale;
- collaboratore di industria farmaceutica con mansioni attinente al settore del farmaco;
- collaboratore dipendente di farmacia privata;
- dipendente di azienda che produce additivi o premiscele nel settore dell'alimentazione animale (decreto legislativo n. 23/1999);
- dipendente di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL 223/2006 conv. L. 248/2006);
- direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzate all'immissione in commercio di medicinali;
- direttore di deposito o di magazzino all'ingrosso di medicinali per uso umano;
- direttore di farmacia comunale;
- direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie prime farmacologicamente attive;
- direttore di stabilimento di produzione di gas tossici;
- direttore di stabilimento di produzione di premiscele e mangimi medicati;
- direttore responsabile di farmacia privata;
- direttore tecnico di azienda di produzione e confezionamento di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- dirigente di I o II livello nel ruolo farmacisti presso uno dei dipartimento o servizi del Ministero della Salute;
- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF;
- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette;
- esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario;
- farmacista con qualifica di product-manager nelle aziende di produzione di medicinali;
- farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle Asl;
- farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere;
- farmacista negli Istituti di pena;
- farmacista negli istituti di ricerca (con mansioni attinenti al settore del farmaco);
- farmacista che effettua analisi ambientali e/o sulle acque (con sottoscrizione dei risultati);
- farmacista nella Croce Rossa;
- farmacista nelle amministrazioni statali qualora per l'assunzione sia necessaria l'iscrizione all'Albo;
- farmacista nelle case di cura;
- informatore scientifico (potranno essere oggetto di valutazione anche ulteriori attività relative alla diffusioni di informazioni e consigli nel settore dei medicinali);
- persona qualificata nelle officine di produzione di medicinali veterinari;
- professore o ricercatore universitario (corso di laurea in Farmacia o in CTF);

- professore o ricercatore universitario presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari presso grossisti e produttori;
- responsabile di magazzino all'ingrosso di medicinali veterinari;
- responsabile di sperimentazione scientifica sugli animali ai sensi del D.M. 29 settembre 1995;
- tecnici laureati presso la facoltà di farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- titolare di erboristeria con vendita al pubblico di piante officinali;
- titolare di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL 223/2006 conv. L. 248/2006).

ALCUNE COSE CHE L'ISCRITTO DEVE SAPERE SUL SISTEMA CONTRIBUTIVO DELL'ENPAF

- Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d'ufficio, occorre un'apposita domanda, **se non viene presentata la domanda, la quota contributiva è applicata in misura intera**.
- Per ottenere la riduzione contributiva o il beneficio del contributo di solidarietà è necessario che l'iscritto dimostri il possesso della condizione che gli dà diritto alla riduzione per almeno sei mesi e un giorno nell'anno. Nel caso di soggetto iscritto per la prima volta il possesso è richiesto per la metà più un giorno del periodo di prima iscrizione (se questo è inferiore all'anno).
- La domanda di riduzione deve essere presentata entro il **30 settembre** dell'anno in cui l'iscritto si trovi in una delle condizioni previste dal Regolamento per ottenerla. Il termine può essere prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre.
- Il termine è perentorio ed il suo superamento comporta l'attribuzione della quota intera.
- Se il farmacista è iscritto per la prima volta, la domanda deve essere presentata **entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di prima iscrizione**, il termine è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva del secondo anno di iscrizione venga raggiunto dopo il 30 settembre.
- il termine è perentorio e il suo superamento comporta l'attribuzione della quota intera per almeno due anni (l'anno di prima iscrizione e quello successivo).
- Il farmacista iscritto per la prima volta riceve i bollettini bancari per la riscossione l'anno successivo a quello della prima iscrizione, quindi la contribuzione di cui viene richiesto il versamento riguarda due anni, l'anno di prima iscrizione e il successivo, **indipendentemente dalla data di prima iscrizione**.
- I bollettini per la riscossione dei contributi vengono recapitati entro il primo trimestre dell'anno, può accadere, quindi, che il farmacista nuovo iscritto non abbia ancora richiesto la riduzione quando riceve i bollettini, perché ha ancora tempo per farlo, in questo caso riceverà i bollettini con **due anni di contribuzione previdenziale a quota intera**, nessuna paura! Se nel diritto **può ancora chiedere la riduzione** nei termini indicati ed ottenere l'invio di bollettini con gli importi contributivi ridotti, ignorando così i bollettini che ha ricevuto in precedenza.
- Molto spesso la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato con la conseguenza che se al termine del rapporto l'iscritto non ha inviato comunicazioni ulteriori **il rischio è che l'aliquota contributiva venga portata a quota intera**, anche in questo caso, tuttavia, è possibile risolvere il problema producendo documentazione che dimostri la continuità con la precedente posizione lavorativa (ad es. la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, una proroga ulteriore a tempo determinato, lo stato di disoccupazione instauratosi con l'iscrizione al centro per l'impiego). Se vi è continuità **non occorre presentare una nuova domanda di riduzione ma è sufficiente produrre gli attestati che dimostrino la propria posizione**.
- Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.
- Non si ha diritto alla riduzione, tra le altre ipotesi, se l'attività professionale di farmacista viene svolta: 1) in regime di lavoro autonomo, con o senza partita IVA; 2)

con contratto a progetto o in collaborazione coordinata e continuativa; 3) con borsa di studio senza copertura previdenziale ulteriore rispetto all'ENPAF; 4) come titolare, socio, associato agli utili di parafarmacia con vendita al pubblico di farmaci; 5) gratuitamente.

- La riduzione contributiva e il contributo di solidarietà attribuiti per lo stato di disoccupazione temporanea e involontaria **non possono essere conservati per più di cinque anni complessivi in tutta la durata del rapporto assicurativo con l'ENPAF.**

E.N.P.A.F.

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI**

Roma 03/06/2013

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Fax 06 5917732 Cod. Fisc. 80039550589

SERVIZIO CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
Prot. n° / FS

«NOMAL»
«INDAL»
«CAPAL» «LOCAL» «PRESL»

Oggetto: comunicazione per i nuovi iscritti

Matricola Enpaf «CODAL»

Egregio Dottore

in occasione della Sua iscrizione all'Albo dei farmacisti e quindi all'Enpaf si ritiene opportuno fornirLe alcune informazioni in merito al regime della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta alla Fondazione Enpaf per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Preliminarmente si rappresenta che in base allo Statuto dell'Enpaf l'iscrizione all'Ente ed il pagamento dei relativi contributi sono obbligatori per tutti gli iscritti agli Albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti. Tali contributi obbligatori, il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio Nazionale dell'Ente, sono dovuti da tutti gli iscritti e per l'intera annualità, indipendentemente dal giorno e dal mese in cui è avvenuta l'iscrizione o la cancellazione.

Si evidenzia che i contributi dovuti per gli anni 2013 e 2014 verranno richiesti nel corso del prossimo anno. La contribuzione per il 2013 è la seguente: € 4.333,00 per la previdenza, € 26,00 per l'assistenza ed € 16,00 per l'indennità di maternità. Per il 2014, gli importi non sono stati ancora determinati. A tali somme vanno aggiunti € 52,00 a titolo di quota di iscrizione una tantum.

Al fine di consentire un adeguamento della misura dei contributi alla specifica capacità economica di ogni iscritto è riconosciuta la possibilità di optare per una riduzione del contributo intero previdenziale. Si rammenta che la riduzione riguarda esclusivamente la contribuzione alla previdenza mentre per il contributo di assistenza e per quello di maternità le cifre sono fisse e uguali per tutti gli iscritti.

L'art. 21 del Regolamento dell'Enpaf attribuisce la facoltà di presentare domanda di riduzione del contributo previdenziale qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1 temporanea e involontaria disoccupazione (con iscrizione all'elenco anagrafico del Centro per l'impiego territorialmente competente);
- 2 esercizio di attività professionale e soggezione, in relazione alla stessa, ad altra forma di previdenza obbligatoria (si allega l'elenco delle attività riconducibili nell'ambito della professione di farmacista);
- 3 titolarità di pensione diretta Enpaf senza contestuale esercizio dell'attività professionale;
- 4 non esercizio dell'attività professionale.

Il contributo di previdenza nei primi tre casi può essere ridotto, a richiesta dell'interessato, nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell'85% mentre nel caso di non esercizio dell'attività professionale la riduzione richiesta può essere pari al 33,33% ovvero al 50% del contributo intero.

E' data possibilità, inoltre, di versare, limitatamente ai casi indicati ai punti 1) e 2), in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero (la quota di assistenza e indennità di maternità è comunque dovuta). Il contributo versato a titolo di solidarietà non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche. Nella sola ipotesi di disoccupazione involontaria, l'aliquota di riduzione dell'85% ovvero il contributo di solidarietà possono essere mantenute complessivamente per un periodo massimo di 5 anni.

La condizione che consente di usufruire della riduzione, ovvero del contributo di solidarietà, non deve essere posseduta solamente al momento della presentazione della relativa domanda, ma è necessario che l'iscritto si trovi nella condizione prevista per il periodo minimo richiesto: la metà più un giorno del periodo di iscrizione all'interno di ciascun anno solare; nel caso in cui, per lo stesso periodo, l'iscritto svolga attività professionale nell'ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di un contratto a progetto ovvero di un altro rapporto privo di copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all'Enpaf (es. apertura di partita IVA, borse di studio ecc.) lo stesso non ha diritto alla riduzione del contributo che pertanto è dovuto in misura intera.

Nel caso di acquisizione della posizione di titolare di farmacia, di socio, di collaboratore di impresa familiare ovvero associato agli utili della stessa, in base all'art. 21 del regolamento, la quota contributiva verrà integrata in misura intera indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò si sia verificato.

Nell'ipotesi di prima iscrizione, per ottenere la riduzione del contributo Enpaf ovvero il contributo di solidarietà è indispensabile presentare la relativa domanda che deve pervenire a questo Ente **entro il termine del 30 settembre** dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine. Il termine può essere **prorogato al 31 dicembre** solo nel caso in cui l'ulteriore periodo di tempo (30 settembre / 31 dicembre) occorra all'iscritto per raggiungere i sei mesi e un giorno nell'anno successivo a quello di prima iscrizione.

E' opportuno che l'iscritto anche prima della scadenza del suddetto termine, non appena si trovi nella condizione per farlo, presenti tempestivamente la domanda; ciò consentirà all'Ente, che avvia la riscossione contributiva all'inizio di ogni anno, di richiedere **nell'anno stesso** al neoiscritto la contribuzione già nella misura adeguata. Nel caso in cui, invece, le quote corrette non vengano poste in riscossione nell'anno, l'Enpaf sarà obbligato ad emettere nei confronti del neoiscritto una cartella esattoriale nell'anno successivo.

Al fine di aumentare il trattamento pensionistico il Regolamento Enpaf prevede la possibilità di contribuire in misura doppia o tripla ovvero di riscattare gli anni di laurea, istituti azionabili a seguito di apposita domanda.

Il versamento della contribuzione previdenziale in misura doppia o tripla, permette di ottenere oltre ad una proporzionale maggiorazione della pensione anche un ulteriore aumento (+10% in caso di contribuzione doppia, +15% in caso di contribuzione tripla). L'opzione può essere esercitata in qualsiasi momento. Inoltre l'art. 20 riconosce la possibilità di riscattare la durata del corso di studi universitari fino ad un massimo di 5 anni al fine di conseguire un supplemento di pensione per ciascun anno riscattato.

In base a quanto disposto dall'art.10 del TUIR tutti i contributi versati all'Enpaf, sia obbligatori che facoltativi, eccezion fatta per il contributo di solidarietà, sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile.

Il Regolamento e lo Statuto nonché la modulistica necessaria per ottenere la riduzione della misura della contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà ovvero la contribuzione doppia o tripla o il riscatto degli anni di laurea è disponibile presso le sedi degli Ordini provinciali dei farmacisti oppure può essere prelevata dal sito Internet dell'Enpaf (www.enpaf.it). Sempre tramite il sito internet ovvero tramite l'ufficio relazioni con il pubblico

(tel.06 54 711) è possibile acquisire ogni altra informazione utile, concernente l'attività dell'Ente. Sul sito è anche disponibile una guida riguardante l'Ente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dr. Paolo Giuliani